ATTRIBUZIONI AL PERSONALE DELLE MAGISTRATURE ORDINARIA, AMMINISTRATIVE E MILITARE E DELL'AVVOCATURA DELLO STATO, IN ATTIVITA' DI SERVIZIO ED IN QUIESCENZA, DI UN ASSEGNO INTEGRATIVO NETTO ED ESTENSIONE, ALLO STESSO PERSONALE, DELLE QUOTE COMPLEMENTARI DELL'INDENNITA' DI CAROVITA

Art. 2

Al personale di cui all'art. 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1 gennaio 1954, in sostituzione dell'indennita' di famiglia prevista dall'art. 10, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, le quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nelle misure indicate agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Versione in vigore dal 6 maggio 1955, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzioni al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attivita' di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennita' di carovita
Estremi	Legge 1 maggio 1955, n. 318
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzioni-al-personale-delle-magistrature-ordinaria-amministrative/art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it